

"STATUTO = NORME DI FUNZIONAMENTO
della società
"AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: **"AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.R.L."** a socio unico, società strumentale all'attività dell'Ente pubblico non economico Automobile Club Napoli (ACN) operante con quest'ultimo in regime di "in house providing".

Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per consentire all'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società è soggetta, inoltre, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club Napoli.

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Napoli e potrà costituire sedi secondarie e filiali, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare attuale e futuro dell'Automobile Club NAPOLI, oltre che proprio, il potenziamento e valorizzazione delle relative unità immobiliari e la loro ristrutturazione per una maggiore agibilità e fruibilità da parte dell'Ente ai fini del migliore sviluppo delle attività sociali;
- lo svolgimento di attività di promozione, studio e realizzazione di piani di sviluppo relativi ai settori dei trasporti, della viabilità e del traffico, della sanità con riferimento all'infortunistica stradale, dell'inquinamento, della protezione civile e della conservazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e monumentale;

- l'informatizzazione e gestione di servizi ed uffici;
- lo svolgimento di servizi giornalistici e radiotelevisivi, attività editoriale, pubblicità e marketing;
- la manutenzione e la custodia di uffici, la gestione di parcheggi e servizi ausiliari;
- lo studio, la ricerca, la formazione e la prevenzione in materia di sicurezza stradale e di infomobilità;
- l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, in particolare nel settore della responsabilità civile auto;
- la consulenza, assistenza e gestione di servizi per gli automobilisti ed i conducenti di veicoli in genere;
- lo studio, la ricerca e la gestione nel settore del turismo e dello sport automobilistico;
- attività di promozione ed acquisizione dell'associazione all'ACI ex Lege 20 marzo 1975 n.70 e successivo D.P.R. 665/1977.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, ivi compresa ogni attività di supporto per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Automobile Club Napoli, che non ne modifichi l'oggetto, anche assumendo a titolo non prevalente interessenze in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Con riguardo all'oggetto societario, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente Controllante Automobile Club Napoli e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I rapporti tra la società e l'Automobile Club Napoli sono regolati da convenzioni dei suddetti servizi.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484 c.c. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 90.000,00= (Euro novantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote che possono essere di differente ammontare, ma in nessun caso inferiore a un Euro o ad un multiplo di Euro.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

ARTICOLO 7 - QUOTE SOCIETARIE

Le quote sociali sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte, nel rispetto dei successivi articoli 8 e 9.

Le quote non possono essere cedute a soci privati.

Le quote non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo espressa delibera di autorizzazione assunta all'unanimità dall'assemblea dei soci; l'assoggettamento a vincoli di sorta, ove attuati in violazione alle previsioni del presente Statuto, non ha efficacia nei confronti della società.

ARTICOLO 8 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota ad un altro soggetto pubblico deve farne prima offerta, con lettera raccomandata R.R. o PEC, contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo che, in caso di disaccordo su quello richiesto, sarà determinato da un esperto di comune fiducia sulla base del valore reale della quota.

Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere **ad altri soggetti pubblici**, al prezzo indicato, la quota offerta.

Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni, surrogandosi ai soci che non hanno esercitato il diritto.

In ogni caso qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi diritto per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla per intero a terzi soggetti pubblici nei termini e alle condizioni indicate.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

In caso di cessione il socio cedente dovrà comunque, mediante lettera raccomandata con indicazione della persona del cessionario, darne comunicazione all'Organo Amministrativo che dovrà renderla nota a tutti i soci ai fini del gradimento.

Qualora nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio stesso potrà trasferire la quota alla persona indicata

nella comunicazione.

In caso di diniego del gradimento l'Organo Amministrativo dovrà indicare un altro acquirente entro e non oltre trenta giorni, in mancanza la quota potrà essere alienata a terzi.

ARTICOLO 10 - RECESSO

In caso di recesso del socio ai sensi dell'articolo 2437 c.c., il valore della quota da liquidare al recedente sarà determinato in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

ARTICOLO 11 - UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

È fatto divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata di propria iniziativa dal Presidente del CDA o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale o dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede della società, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea, con pec o lettera raccomandata spedita, ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Con la stessa pec o lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, se prevista.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota e può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Anche senza formale convocazione, l'assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria con la presenza dell'intero capitale sociale, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che nominerà il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, sarà nominato dall'Assemblea un vicepresidente, unicamente quale sostituto e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente dell'assemblea, o il vicepresidente, ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

ARTICOLO 15 - QUORUM, CONVOCAZIONE E FUNZIONI

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei soci determina il compenso dell'Organo Amministrativo a norma del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'art. 11, co. 6, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod., contenente il limite dei compensi massimi al quale deve fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal D. Lgs. n. 175/2016.

Allo stesso modo vengono stabiliti i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

In caso di risultati economici negativi la parte variabile può essere corrisposta a condizione che tale risultato sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4,

comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

L'Assemblea delibera, altresì, sulle materie previste per legge, nonché sulle materie ad essa riservate dal presente statuto.

In particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) approva la Relazione sulla gestione e realizzazione degli obiettivi dell'Organo di amministrazione sentita l'Amministrazione controllante;
- c) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione o il Presidente a nominare un Amministratore Delegato, salva l'attribuzione del potere di deleghe al Presidente;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci secondo le norme vigenti;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva gli schemi tipo dei contratti di servizio;
- g) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati;
- h) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- i) autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici.

L'Assemblea delibera altresì sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 16 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

ARTICOLO 17 - DELIBERE

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ART. 18 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso l'Assemblea provvede, altresì, a determinare il numero dei componenti e alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea provvede inoltre, alla nomina del Direttore Generale.

L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15. I consiglieri possono essere non soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo Amministrativo, monocratico o collegiale, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti Istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

L'Organo Amministrativo resta in carica per quattro esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati dall'Automobile Club Napoli.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle direttive dell'Automobile Club Napoli.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2019.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per

gli amministratori decaduti. In tal caso l'Organo di controllo eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Il Consiglio può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con l'Automobile Club Napoli e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore generale. Qualora non nominato, tali deleghe possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione ad un solo amministratore o a terzi qualora ritenuto opportuno, salva l'attribuzione del potere di delega al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2019.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo Amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo Amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti dall'Automobile Club Napoli.

ARTICOLO 19

POTERI ED OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge all'assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

L'organo Amministrativo potrà, quindi, acquistare aziende commerciali e beni mobili e immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli e alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il Credito ordinario, fondiario, agrario ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso la Conservatoria dei RR.II. che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio

pubblico o privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento anche allo scoperto nei limiti degli affidamenti con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotias e ad lites e procuratori speciali per singoli o per categorie di affari; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto, all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna di modo che da nessuno e per qualsiasi causa si possa mai opporre difetto o imprecisione di poteri, tranne quanto previsto dalla legge.

L'Organo Amministrativo deve inoltre predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale dandone informativa all'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di Statuto, l'Organo Amministrativo valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario predisposto annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente

al bilancio d'esercizio.

Qualora non siano integrati gli strumenti di governo societario con quelli su menzionati, ne viene dato conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al precedente comma.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri o da parte dell'Assemblea.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Assemblea con lettera raccomandata, PEC o telegramma, spedita almeno otto giorni prima e, nei casi di urgenza, spedito almeno tre giorni prima al domicilio, anche elettronico, di ogni Consigliere o con telex o telefax inviati due giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. Anche senza formale convocazione l'Organo Amministrativo è volontariamente costituito qualora sia presente in forma totalitaria.

ARTICOLO 21 - NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 22 - DECADENZA

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente.

In tal caso, il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato e nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

ARTICOLO 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

ARTICOLO 25 - COMPENSO

Il compenso all'Organo Amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina.

Oltre a quanto previsto nell'art. 15 del presente Statuto è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltre al divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi od ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

ARTICOLO 26 - DIRETTORE TECNICO

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore tecnico-amministrativo, scegliendolo anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri, anche di rappresentanza ed il compenso.

ARTICOLO 27 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato secondo quanto previsto dall'art.11, co. 4, D.Lgs. 175/2016 e succ. mod.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina, a norma di legge, il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute dell'Organo Amministrativo e si riunisce quando un membro del collegio lo ritenga necessario o almeno una volta ogni 90 giorni.

Le attività del Collegio risultano da processo verbale firmato da tutti gli intervenuti. Estratto dal libro dei verbali del collegio sindacale deve essere tempestivamente trasmesso a cura del Presidente ai soci.

I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può essere composto dal solo sindaco unico o in alternativa dal Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile.

Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed in applicazione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale competente, sentito l'interessato.

ART. 28 - POTERI E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il controllo sulla gestione della società viene esercitato dal Collegio Sindacale. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha comunque i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni dettate in materia di società per azioni.

ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro ("Revisore") e nominata dall'Assemblea dei soci.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico affidato al Revisore ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

La revisione legale dei Conti può essere esercitata secondo le norme che regolano le srl anche dal Collegio Sindacale.

TITOLO IV

CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 30 - MODALITA' DI CONTROLLO

In attuazione del Regolamento sul controllo analogo, l'Ente Controllante Automobile Club Napoli:

- indica alla società gli obiettivi strategici aziendali, che devono essere riportati nei documenti programmatici;
- definisce le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio e le caratteristiche dei servizi da rendere;
- esamina i documenti amministrativi e contabili e dei libri sociali, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati;
- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi da realizzare da parte della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- autorizza in via preventiva l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di nuove attività rientranti nell'oggetto sociale ma non avviate;
- esamina in via preventiva le decisioni più importanti nonché le eventuali variazioni dello Statuto societario.

La società "AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.R.L." a socio unico ha l'obbligo di:

- trasmettere all'Automobile Club Napoli la relazione sui rischi di crisi d'azienda e la relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani d'esercizio e sulle più importanti iniziative, congiuntamente al bilancio d'esercizio, da allegare alla specifica documentazione predisposta in occasione del bilancio di previsione della società controllante;
- trasmettere periodicamente all'Ente socio una relazione sull'andamento della gestione societaria, con particolare riferimento alla quantità e qualità del servizio reso, nonché ai costi di gestione con conseguente ed eventuale incontro con il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della società, nonché con i componenti

dell'Organo di controllo, ove previsti;

- ogni atto di gestione si deve conformare agli atti e ai regolamenti dell'Ente socio;

- deve sottoporre all'Automobile Club Napoli le decisioni su fatti significativi di gestione, allegando motivato parere in merito dell'Organo di Amministrazione.

Inoltre, in ottemperanza delle previsioni normative riguardanti il controllo analogo, l'Organo di Controllo dovrà:

- partecipare alle riunioni dell'"AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.R.L." a socio unico organizzate dall'Ente socio, ove richiesto;

- ai fini del controllo della regolarità amministrativa, l'Organo di controllo fornirà attestazioni in merito a:

- a) applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti;

- b) applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;

- c) applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;

- d) applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni;

- e) applicazione delle norme in materia di diritto d'accesso, trasparenza e anticorruzione.

L'organo di revisione legale viene nominato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica, e dovrà:

- trasmettere gli atti d'ufficio redatti all'Automobile Club Napoli;

- effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'Organo di Controllo;

- segnalare qualsiasi irregolarità rilevata all'Organo di controllo e all'Ente socio.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 31 - ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'Organo Amministrativo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 32 - UTILI

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, a norma dell'art. 2428 c.c., saranno distribuiti fra i soci, salvo che l'Assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

ARTICOLO 33 - TERMINE PER IL PAGAMENTO

Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale.

Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34 - LIQUIDAZIONE

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

ARTICOLO 35 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.".

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente Assemblea alle ore dodici e venti minuti.

Il presente atto pubblico è stato letto da me Notaio al costituito, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme al vero ed al suo volere. Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su diciassette facciate intere e quanto fin qui della diciottesima di nove fogli.

Firmato in originale:

Giovandomenico Lepore

Fabrizia Satta Flores Notaio - l.s.